

ORDINANZA 8 febbraio 2005.

Blue Tongue - Campagna di vaccinazione 2004/2005 e regolamentazione della movimentazione degli animali sensibili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 recante il Regolamento di polizia veterinaria;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;

Vista la decisione 2001/572/CE che modifica la decisione 90/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario;

Vista la decisione 2003/828/CE del 25 novembre 2003 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, come modificata dalla decisione 2004/550/CE del 13 luglio 2004 per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale e le disposizioni emanate con provvedimenti del Direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 608/BT/483 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. 608/BT/3836 del 14 ottobre 2003 circa l'impiego dei sierotipi 2, 4, 9 e 16 nella campagna di vaccinazione 2004, prot. 608/BT/4663 del 15 dicembre 2003 relativa alla movimentazione degli animali vaccinati e prot. DGVA-VIII-2601-P. I.8.d./18 del 5 febbraio 2004 relativo all'impiego dei sierotipi vaccinali nei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanità nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;

Visto il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2004/840/CE del 30 novembre 2004;

Visto il Protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue), trasmesso dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P. I.8.d./18 del 6 febbraio 2004;

Considerato che la normativa comunitaria, relativa alle misure di lotta contro la blue tongue, prevede la

possibilità di movimentazione degli animali vaccinati nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;

Viste le ordinanze 2 aprile e 10 giugno 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole concernente la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2004;

Vista l'ordinanza interministeriale 25 ottobre 2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 2 dicembre 2004, recante norme relative alla movimentazione degli animali in tema di febbre catarrale degli ovini;

Visto il documento protocollo n. 263132/50.03.61 del 25 maggio 2004, concordato nel tavolo tecnico dalle regioni e da queste inviato al Ministero della salute, nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla blue tongue tra le regioni del territorio nazionale;

Tenuto conto dei principi statuiti nella sentenza della Corte costituzionale 12/2004 con la quale la Corte, su ricorso di talune regioni, ha dichiarato che «...le iniziative per il contenimento della febbre catarrale degli ovini sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato attenendo alla profilassi internazionale e riguardano anche profili incidenti sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale »;

Considerato che allo stato attuale gli unici vaccini disponibili sono quelli vivi attenuati e che qualora fossero disponibili vaccini alternativi, con particolare riferimento ai vaccini spenti, essi saranno resi disponibili;

Ritenuta l'opportunità di monitorare la spesa dei fondi previsti per la campagna 2004 per gli indennizzi agli allevatori per i danni indiretti derivanti dalla vaccinazione, in modo da studiare l'eventuale utilizzazione delle somme residue, anche per i danni indiretti manifestati in annualità precedenti al 2004, nonché a mettere a punto le ipotesi di intervento finalizzate a consentire l'utilizzazione di tutte le disponibilità derivanti dall'art. 69 della legge finanziaria 2002;

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione dell'ordinanza 2 aprile 2004 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, concernente la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, riordinando altresì, a fini di organicità, le altre disposizioni sinora emanate con riguardo alla febbre catarrale degli ovini (blue tongue);

O r d i n a:

Art. 1.

1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini, relativa all'anno 2004-2005, devono essere sottoposti a vaccinazione entro il 30 aprile 2005:

a) gli animali della specie ovina e caprina presenti negli allevamenti situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I al provve-

dimento del direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. DGVA-VIII-2601-P I.8.d./18 del 5 febbraio 2004, e successive modifiche secondo le modalità già stabilite con Protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) trasmessa dal Ministero della salute alle regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/18 del 6 febbraio 2004;

b) ai fini dello spostamento, gli animali della specie bovina e bufalina, situati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato I al provvedimento di cui alla lettera a).

2. Per l'effettuazione della campagna di vaccinazione di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi di veterinari aziendali appositamente formati e autorizzati.

3. A parziale deroga del comma 1, le regioni e le province autonome possono concedere, in base ai risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, una proroga nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2004-2005, in ogni caso non eccedente la data del 31 maggio 2005.

4. Nell'ambito delle strategie e dei piani di lotta specifici regionali, le regioni e le province autonome individuate nell'allegato I al provvedimento indicato al comma 1, lettera a), possono utilizzare eventuali, nuovi vaccini autorizzati e messi a disposizione dal Ministero della salute, tenuto conto della effettiva disponibilità degli stessi.

Art. 2.

1. La movimentazione, verso le zone non soggette a restrizione e anche all'interno delle stesse zone, dalle zone di protezione e di sorveglianza, può avvenire solo se, indipendentemente dalle specie d'appartenenza:

a) si tratta di animali vaccinati da più di trenta giorni e da non di più di un anno prima della data dell'invio, nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;

b) il Piano di sorveglianza dei vettori nelle zone di destinazione ha dimostrato che non vi è attività di *Culicoides imicola* adulti.

2. Per i fini di cui al comma 1, in aggiunta alle prescrizioni in esso contenute, occorre, inoltre:

1) nel caso delle specie ovina e caprina, che si tratti di animali che provengono da allevamenti sottoposti a vaccinazione secondo lo specifico programma vaccinale;

2) nel caso delle specie bovina e bufalina, che si tratti di animali singolarmente sottoposti a vaccinazione.

Art. 3.

1. Gli animali sensibili non vaccinati, solo se provenienti dalle zone di sorveglianza, possono essere movi-

menti su tutto il territorio nazionale per essere destinati direttamente alla macellazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) il Servizio veterinario di destinazione deve essere stato preavvisato almeno quarantotto ore prima dell'invio della partita;

b) prima del carico, gli ovini e i caprini devono essere stati sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica da parte del veterinario ufficiale;

c) gli animali devono essere inviati, sotto vincolo sanitario e senza alcuna sosta intermedia, allo stabilimento presso il quale devono essere macellati. L'arrivo degli animali allo stabilimento di macellazione deve essere verificato dal veterinario ufficiale che effettua la vigilanza sullo stabilimento in questione. L'avvenuta macellazione deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e trasmesso ai Servizi veterinari della Ausl di partenza della partita;

d) il trasferimento degli animali dalle zone di sorveglianza deve preferibilmente avvenire nelle ore diurne. Quando ciò non sia possibile gli animali devono essere sottoposti a trattamento con piretroidi; in tal caso, il veterinario ufficiale deve riportare la data e l'ora del trattamento antiparassitario effettuato sul modello 4 per consentire di determinare e rispettare il necessario periodo di sospensione prima della macellazione.

2. Con provvedimento motivato, le regioni di destinazione possono vietare l'arrivo di partite di animali sensibili verso stabilimenti di macellazione situati nel proprio territorio, dandone preventiva comunicazione alla Servizio veterinario della regione di partenza e al Ministero della salute.

3. Non è consentita la movimentazione di cui al comma 1, nel caso di animali sensibili non vaccinati provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti o da territori in cui si sia accertata circolazione virale negli ultimi sessanta giorni.

Art. 4.

1. È consentita la movimentazione di vitelli da latte scoiadrati, nati da madri non vaccinate provenienti da zone di restrizione, esclusivamente verso quelle regioni nei confronti delle quali esiste un comprovato e consolidato flusso commerciale di tale categoria di animali, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) gli animali devono essere movimentati in vincolo sanitario con preavviso di quarantotto ore via fax al Servizio veterinario della Ausl di destinazione che, in relazione a quanto indicato nel comma 2, deve aver dato preventivamente il proprio nulla osta all'invio;

